



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Deliberazione del Direttore Generale

N. 308 / 2026 del 22/10/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA RICOMPOSIZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DEL CENTRO ANTI VIOLENZA N. 10/A (L.R. N. 4/2016 E D.G.R. 6 FEBBRAIO 2017 N. 8-4622 - DISCIPLINA DELL'ALBO REGIONALE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L. 24 FEBBRAIO 20216 N. 4 E SMI)".

Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

Il Direttore Generale

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026)

Su conforme proposta del Direttore Sanitario, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- vista la Legge Regionale n. 4 del 24 febbraio 2016 che fornisce indicazioni in merito agli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
- richiamato il DPGR 07.11.2016 n. 10/R riguardante le disposizioni attuative della L.R. n. 4 del 24.02.2016 di cui sopra;
- vista altresì la D.G.R. N. 8-4622 del 6 febbraio 2017 avente per oggetto “Disciplina dell’albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, ai sensi dell’art. 8 della



Legge 24.02.2016 n. 4” che prevede la stesura di un protocollo d’intesa finalizzato alla presentazione dell’istanza per il riconoscimento in qualità di Centro Antiviolenza ai fini dell’accesso ai relativi fondi;

- ricordato che il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese fu individuato quale Ente Capofila del Tavolo Provinciale per le attività in favore delle donne vittime di violenza, attraverso la sottoscrizione da parte dei Partner progettuali di un primo Protocollo d’Intesa in data 11.05.2017 e di ulteriori Protocolli d’intesa negli anni successivi sino al 2020;
- ricordato che con provvedimento n. 180 del 15.5.2017 veniva sottoscritto dall’AO S. Croce e Carle, un primo Protocollo d’Intesa stilato in data 11 maggio 2027 dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, quale ente capofila;
- premesso che con provvedimento n. 113 del 02.03.2021 “Sottoscrizione nuovo protocollo d’intesa per gli interventi di contrasto alla violenza di genere del Centro Anti Violenza n. 10/A”, l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo recepiva il protocollo citato stilato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese quale Ente capofila del Centro Antiviolenza n. 10/A;
- vista la nota prot. 38773 del 23.11.2020 con la quale l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle ha comunicato la disponibilità a proseguire la collaborazione e la programmazione congiunta degli interventi in contrasto alla violenza di genere e la disponibilità a sottoscrivere un nuovo Protocollo d’Intesa;
- preso atto della nota prot. 23425 del 18.09.2026, protocollo di arrivo n. 33015 del 18.09.2026, con la quale il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese inviava, tra l’altro uno schema del nuovo Protocollo d’Intesa per l’approvazione dello stesso da parte dei Partner istituzionali, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”;
- ritenuto opportuno approvare il suddetto schema in considerazione delle finalità rivolte alla prevenzione del disagio e al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali e nello specifico della promozione della solidarietà sociale mediante la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiarità, delle forme di auto-aiuto, reciprocità e solidarietà organizzata;
- acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

DELIBERA

- 1) di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto



1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- 2) di prendere atto della nota del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese del 18.09.2026 con la quale è stato trasmesso, tra l'altro, lo schema del Protocollo d'Intesa per la ricomposizione della Rete Territoriale del Cento Anti Violenza n. 10/A (L.R. 4/2016 e Deliberazione della Giunta Regionale 06.02.2017 n. 8-4622 “Disciplina dell'albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, ai sensi dell'art. 8 della Legge 24 febbraio 2016 n. 4 e s.m.i.”);
- 3) di recepire e approvare, alla luce di quanto in premessa, lo schema del suddetto Protocollo d'Intesa tra il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, capofila del Centro Antiviolenza n. 10/A e gli enti Partner istituzionali, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”;
- 4) di procedere alla trasmissione del presente atto al Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.

Il Direttore Generale

Ripa dott. Franco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.



Struttura Proponente: DIRETTORE SANITARIO	
Proposta Numero : 2106 Anno: 2026	
Sottoscritta digitalmente dal Direttore Sanitario dr. Giuseppe Lauria in data 16/10/2026	
Acquisiti i seguenti pareri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinques e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.:	
Direttore sanitario Lauria dott. Giuseppe	Direttore amministrativo Giarola dott. Gabriele
NON NECESSARIO	☒ FAVOREVOLE
	CONTRARIO
	in data 20 ottobre 2026
sulla proposta di delibera n. 2106 del 16/10/2026	sulla proposta di delibera n. 2106 del 16/10/2026

Allegato Schema Protocollo d'Intesa Schema ProtocolloIntesa_per approvazione Partner (1).pdf.p7m - Firmatario -
BF12AF70468342715C6887303A7251DFC764C9F331C8E10169D0457E19537750EA2D401C7E8755606BD730E93
C1E3C28EACAC371AAE8E077EEDBF33E5B9E20A4

SCHEMA DI

PROTOCOLLO DI INTESA

**PER LA RICOMPOSIZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DEL
CENTRO ANTI VIOLENZA N. 10/A - (L.R. N. 4/2016. E
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 FEBBRAIO
2017, N. 8-4622 “DISCIPLINA DELL'ALBO REGIONALE DEI
CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO, AI SENSI
DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2016, N.4.” E S.M.I.)**

L'anno duemila000000, il giorno 000000 del mese di 000000 presso il
Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese con la presente scrittura privata,
valida a tutti gli effetti di legge, tra:

- **Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese** con sede legale in Cuneo
(CN) Via Rocca de' Baldi, n. 7 (Codice Fiscale e Partita IVA
02963080045) (di seguito anche identificato come “Consorzio” o “Ente
Capofila”) in qualità di Ente Capofila del Centro Anti Violenza n. 10/A
[di seguito anche identificato come C.A.V.] per le attività in favore delle
donne vittime di violenza, rappresentato dal Direttore Generale 000000
000000 (C.F. 000000) nato a 000000 il 000000, domiciliato ai fini del presente
Atto presso la sede legale del Consorzio, il quale dichiara di agire esclu-
sivamente in nome, per conto e nell'interesse del Consorzio stesso, ai
sensi dell'art. 14, comma 8, del “Regolamento consortile
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, approvato con atto delibera-
tivo del Consiglio di Amministrazione n. 21, in data 9 febbraio 2011 e
s.m.i.;

E

	Consorzio Monviso Solidale con sede legale in Fossano (CN) Corso	
	Trento n. 4, (Codice Fiscale e Partita IVA 02539930046), rappresentato dal	
	Presidente 000000 000000 (C.F. 000000) nato a 000000 il 000000, domiciliato ai	
	fini del presente Atto presso la sede legale dell’Ente, di seguito anche	
	identificato come “Consorzio Monviso” o “Partner territoriale	
	istituzionale”;	
	E	
	Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese con sede	
	legale in Mondovì, Corso Statuto n. 13/D, (Codice Fiscale e Partita IVA	
	02536070044), rappresentato dal Presidente 000000 000000 (C.F. 000000) nato	
	a 000000 il 000000 domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede legale	
	dell’Ente, di seguito anche identificato come “C.S.S.M.” o “Partner	
	territoriale istituzionale”;	
	E	
	Azienda Sanitaria Locale CN1 , con sede legale in Cuneo Via Carlo	
	Boggio n. 12, (Codice Fiscale e Partita IVA 01128930045), rappresentata	
	dal Direttore Generale 000000 000000, (C.F. 000000) nato a 000000 il 000000,	
	domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede legale dell’Azienda	
	Sanitaria Locale, di seguito anche identificata come “A.S.L. CN1” o	
	“Partner territoriale istituzionale”;	
	E	
	Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo [A.S.O.] con sede	
	legale in Cuneo Via M. Coppino n. 26 (Codice Fiscale e Partita IVA	
	01127900049) rappresentata dal Legale Rappresentante e Direttore	
	Generale 000000 000000 (C.F. 000000) nato a 000000 il 000000 domiciliato ai fini	

	del presente Atto presso la sede legale dell’Azienda Ospedaliera di seguito	
	anche identificata come “A.S.O.” o “Partner territoriale istituzionale”;	
	E	
	Comune di Cuneo , con sede legale in via Roma n. 28, (Codice Fiscale e	
	Partita IVA 00480530047), rappresentato dal Sindaco °°°°°° °°°°°° (C.F.	
	°°°°°°) nato a °°°°°° il °°°°°°, domiciliato per la carica presso la sede legale	
	dell’Ente di seguito anche identificato come “Comune di Cuneo” o “Partner	
	territoriale istituzionale”;	
	E	
	Comune di Fossano (CN) con sede legale in via Roma n. 91, (Codice	
	Fiscale 00214810046 e Partita IVA 00294400049), rappresentato dal	
	Sindaco °°°°°° °°°°°° (C.F. °°°°°°) nato a °°°°°° il °°°°°°, domiciliato per la	
	carica presso la sede legale dell’Ente di seguito anche identificato come	
	“Comune di Fossano” o “Partner territoriale istituzionale”;	
	E	
	Comune di Mondovì (CN) con sede legale in Corso dello Statuto n. 15,	
	(Codice Fiscale e Partita IVA 00248770042), rappresentato dal Sindaco	
	°°°°°° °°°°°° (C.F. °°°°°°) nato a °°°°°° il °°°°°°, domiciliato per la carica	
	presso la sede legale dell’Ente di seguito anche identificato come “Comune	
	di Mondovì” o “Partner territoriale istituzionale”;	
	E	
	Comune di Saluzzo (CN) con sede legale in Via Macallè n. 9, (Codice	
	Fiscale e Partita IVA 00244360046), rappresentato dal Sindaco °°°°°°	
	°°°°°° (C.F. °°°°°°) nato a °°°°°° il °°°°°°, domiciliato per la carica presso la	
	sede legale dell’Ente di seguito anche identificato come “Comune di	
	Pagina 3 di 27	

(RUNTS) nella sezione Imprese Sociali al Repertorio n. 000000 in data

0000000 rappresentata dal Legale Rappresentante 000000 000000 (C.F. 000000)

nato a °°°°°° il °°°°°° domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede

legale di °°°°° di seguito anche identificata come “Partner E.T.S.”.

“Partner E.T.S.” e “Partner territoriale istituzionale” saranno di seguito

anche denominati congiuntamente “Partner di rete”

“Consorzio” e “Partner di rete” saranno di seguito anche denominati

congiuntamente le “Parti” e, ciascuno di essi, una “Parte”.

RICHIAMATE

- la Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, “Integrazione delle politiche di

pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per

l'istituzione dei bilanci di genere”, che all’articolo 2, comma h) recita:

“promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul

genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la

tutela delle vittime”;

- la Legge 27 giugno 2013 n.77 “Ratifica ed esecuzione della

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro

la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad

Istanbul l'11 maggio 2011”;

- la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante

disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della

violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di

commissariamento delle province”, che individua, tra gli obiettivi di cui

all'art. 5, comma 2, "d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno

	alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità	
	omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri	
	antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza”;	
	- l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.	
	131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	
	e gli Enti locali di modifica dell’Intesa n. 146/CU del 27 novembre	
	2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case	
	rifugio - Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022;	
	- l’Intesa CU n. 129 del 10 settembre 2025, che ha prorogato di ulteriori	
	12 mesi il termine per addivenire alla revisione dei requisiti minimi dei	
	centri Antiviolenza e delle case rifugio previsti dall’intesa del 14	
	settembre 2022, Rep. atti n. 146/CU sui requisiti minimi dei Centri	
	Antiviolenza e delle Case Rifugio;	
	- l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di	
	Bolzano n. 101/CU del 23 luglio 2026 di ulteriore proroga al mese di	
	settembre 2029 per l’adeguamento dei requisiti minimi previsti per i	
	Centri antiviolenza e le Case rifugio iscritti/e all’Albo regionale prima	
	del 14 settembre 2022;	
	- la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 “Interventi di prevenzione e	
	contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di	
	violenza ed ai loro figli”;	
	- il Regolamento attuativo dell’art 25 della suddetta legge di cui al	
	Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016	
	n.10/R recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio	
	2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e	

	31.07.2017 ha iscritto il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese al	
	n. 10/A della sezione “A” dell’Albo regionale dei Centri Antiviolenza e	
	Case Rifugio.	
	- Il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese fu individuato quale Ente	
	Capofila del Tavolo Provinciale per le attività in favore delle donne vit-	
	time di violenza, attraverso la sottoscrizione da parte dei Partner proget-	
	tuali di un primo Protocollo d’intesa in data 11.05.2017 e di ulteriori	
	Protocolli d’intesa negli anni successivi sino al 2020 anno in cui la Re-	
	gione Piemonte riconobbe il Comune di Bra – Gestione associata dei	
	servizi socio-assistenziali quale titolare/capofila del Centro Antiviolen-	
	za del territorio afferente all’ASL CN2.	
	- Il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese nell’anno 2021 fu con-	
	fermato quale Ente Capofila del Centro Anti Violenza n. 10/A per le at-	
	tività in favore delle donne vittime di violenza. Nel mese di maggio	
	2021, fu sottoscritto tra il Consorzio Capofila e i Partner progettuali in-	
	dividuati, idoneo Protocollo d’intesa con durata sino al 31.01.2024, suc-	
	cessivamente rinnovato per il triennio 01.02.2024 - 31.01.2027.	
	- Al fine della conferma dell’iscrizione del Centro Anti Violenza n. 10/A	
	alla sezione A) dell’Albo regionale istituito ai sensi della DGR 6	
	febbraio 2017 n. 8-4622, occorre procedere alla ricomposizione della	
	rete territoriale del C.A.V. e alla successiva stipula di un nuovo	
	Protocollo di intesa fra i soggetti Partner di Rete.	
	- Il Consorzio con comunicazione nota protocollo n. 15.795 del 16	
	giugno 2026, ha inoltrato ai Partner territoriali istituzionali una proposta	
	di prosecuzione della collaborazione e programmazione congiunta degli	

interventi in argomento oltre la scadenza del 31 gennaio 2027 e di successiva sottoscrizione di un nuovo Protocollo di Intesa di durata quinquennale eventualmente rinnovabile, previo accordo fra le Parti, per uguale periodo.

- | | |
|---|--|
| - | La proposta è stata favorevolmente accolta dai Partner territoriali istituzionali firmatari del presente Protocollo di Intesa. |
| - | La citata comunicazione è stata altresì trasmessa alla Cooperativa “Fiordaliso Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.” con sede legale in Cuneo Via Bossea n. 10, titolare di Casa Rifugio autorizzata da Regione Piemonte e iscritta alla sezione B) dell’Albo regionale istituito ai sensi della DGR 6 febbraio 2017 n. 8-4622, unica Casa Rifugio autorizzata presente sul territorio provinciale. |
| - | La proposta è stata favorevolmente accolta dalla Cooperativa. |
| - | Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 giugno 2026 con deliberazione n. 81, vista la positiva collaborazione instaurata con i soggetti Partner territoriali istituzionali e con la Cooperativa “Fiordaliso Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.” titolare di Casa Rifugio, ha stabilito quale indirizzo per la ricomposizione della rete territoriale del C.A.V. e dei relativi sportelli, l’individuazione, tramite pubblico Avviso, di idonei soggetti del Terzo Settore disponibili alla sottoscrizione di una Convenzione ai sensi dell’articolo 56 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo settore”. |
| - | Il Consorzio, in qualità di Capofila del Centro Anti Violenza n. 10/A, ha pertanto avviato una indagine di mercato conoscitiva ai sensi dell’art. |

	56 del D. Lgs 117/2017.	
	- Con determinazione della Responsabile del Servizio Sociale n. °°°°° in data °°°°°°° è stato approvato il verbale di selezione, ammettendo i soggetti E.T.S. candidati, quali Partner della rete territoriale del Centro Anti Violenza n. 10/A - (L.R. n. 4/2016 e deliberazione della giunta regionale 6 febbraio 2017, n. 8-4622 “Disciplina dell'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 febbraio 2016, n. 4” e s.m.i.) e precisamente:	
	✓ °°°°°° °°°°°° con sede legale in °°°°°°, Via °°°°°° (Codice Fiscale e Partita IVA °°°°°°)	
	✓ °°°°°° °°°°°° con sede legale in °°°°°°, Via °°°°°° (Codice Fiscale e Partita IVA °°°°°°)	
	- Con deliberazione di °°°°° n. °°°°° data °°°°° il Consorzio Monviso Solidale ha approvato il presente schema di Protocollo di Intesa;	
	- Con deliberazione di °°°°° n. °°°°° data °°°°° il Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese ha approvato il presente schema di Protocollo di Intesa;	
	- Con deliberazione di °°°°° n. °°°°° data °°°°° l’A.S.L. CN1 ha approvato il presente schema di Protocollo di Intesa;	
	- Con deliberazione di °°°°° n. °°°°° data °°°°° l’ASO S. Croce e Carle ha approvato il presente schema di Protocollo di Intesa;	
	- Con deliberazione di °°°°° n. °°°°° data °°°°° il Comune di Cuneo ha approvato il presente schema di Protocollo di Intesa;	
	- Con deliberazione di °°°°° n. °°°°° data °°°°° il Comune di Fossano ha approvato il presente schema di Protocollo di Intesa;	

- Con deliberazione di 00000 n. 00000 data 00000 il Comune di Mondovì ha approvato il presente schema di Protocollo di Intesa;
- Con deliberazione di 00000 n. 00000 data 00000 il Comune di Saluzzo ha approvato il presente schema di Protocollo di Intesa;
- Con deliberazione di 00000 n. 00000 data 00000 il Comune di Savigliano ha approvato il presente schema di Protocollo di Intesa.
- Con deliberazione di 00000 n. 00000 data 00000 il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese ha approvato il presente schema di Protocollo di Intesa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse formano parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Il presente Protocollo d’Intesa definisce le modalità di collaborazione tra l’Ente Capofila e i Partner di Rete (di seguito anche denominati Componenti) per garantire gli interventi in favore di donne vittime di violenza con o senza figli, concordati e progettati in collaborazione tra i Componenti, ai sensi della normativa vigente in materia.

Il Coordinamento costituisce infatti la “Rete” dei soggetti operanti sul territorio che, ciascuno nel proprio ambito di competenza, mettono a disposizione professionalità e servizi in campo sanitario, psicologico, legale, culturale, socioassistenziale ed educativo, al fine di tutelare i diritti fondamentali delle donne e offrire loro sostegno, contrastando la violenza e promuovendo una cultura del rispetto, della reciprocità e della parità tra

donne e uomini.

Art. 3 Modalità di svolgimento

Compiti del Consorzio/Capofila

<i>Compiti Istituzionali:</i> il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese,
nell'ambito degli Enti associati, titolari delle funzioni concernenti gli
interventi sociali svolti a livello locale, si propone di favorire il benessere
della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità
della vita delle comunità locali. Il Consorzio Socio Assistenziale del
Cuneese, inoltre, promuove la solidarietà sociale mediante la valorizzazione
delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto,
reciprocità e solidarietà organizzata; promuove la partecipazione dei
cittadini e delle associazioni sociali; programma e organizza il sistema
integrato degli interventi e servizi sociali, così come previsto dalla Legge n.
328/2000 e dalla Legge n. 1/2004, secondo i principi di solidarietà,
sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza, omogeneità ed equità
territoriale, copertura finanziaria e patrimoniale. Ferme restando le
competenze del Servizio Sanitario Nazionale, in materia di prevenzione,
cura e riabilitazione e le disposizioni sull'integrazione socio-sanitaria di cui
al D.L. 30.12.1992, n. 502, e ogni altra futura normativa che si svilupperà
in materia, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese attua quegli
interventi individuati nella Legge quadro n. 328/2000 e nella conseguente
normativa regionale. Il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, oltre
alle funzioni previste dalla Legge n. 328/2000, svolge i compiti trasferiti dal
D.P.R. n. 616/1977 e le attività assistenziali già di competenza della
Provincia, secondo le modalità stabilite dalla Regione.

<i>Compiti Specifici:</i> ai fini della formalizzazione della collaborazione tra i
Componenti del C.A.V. n. 10/A per le attività oggetto del presente
Protocollo di Intesa, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese si
impegna a coordinare le azioni previste, collaborando con i Partner di Rete,
al fine di:

- | | |
|---|--|
| ✓ | perseguire la realizzazione delle attività sul territorio di competenza degli Enti Gestori firmatari del presente Protocollo d'intesa; |
| ✓ | monitorare l'andamento delle iniziative proposte, tramite incontri periodici e attraverso la richiesta di documentazione attestante le attività svolte, per poter aggiornare gli altri Partner sull'avanzamento dell'attività progettuale ed al fine del mantenimento dei rapporti con la Regione Piemonte e della successiva rendicontazione; |
| ✓ | mantenere i rapporti con gli Enti finanziatori di interventi in favore di donne vittime di violenza e di contrasto alla violenza di genere, in relazione alle progettualità finanziate ed alle scadenze amministrativo-contabili ad esse collegate. |

Con riferimento alle attività oggetto del presente Protocollo di intesa, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese si impegna a realizzare gli interventi specifici per le donne vittime di violenza, con le modalità e le tempistiche indicate al successivo articolo n. 4 del presente atto.

Compiti dei Partner del Centro Anti Violenza n. 10/A:

Il Consorzio Monviso Solidale ha i seguenti compiti istituzionali:

- | |
|--|
| ✓ gestione dei servizi socio assistenziali per i Comuni deleganti le funzioni socio-assistenziali; |
| ✓ realizzare gli interventi specifici per le donne vittime di violenza |

	attraverso le sue tre sedi operative e le 11 Unità Minime Locali;	
	✓ garantire l'accesso, l'accoglienza e la presa in carico delle donne	
	vittime di violenza;	
	✓ collaborare con le iniziative promosse sul territorio, con le modalità	
	e tempistiche concordate tra i Componenti del Centro Anti Violenza	
	(indicate al successivo articolo n. 4 del presente atto).	
	<i>Il Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese</i> ha i seguenti	
	compiti istituzionali:	
	✓ gestione dei servizi socio assistenziali per i Comuni deleganti le	
	funzioni socio-assistenziali;	
	✓ realizzare gli interventi specifici per le donne vittime di violenza;	
	✓ garantire l'accesso, l'accoglienza e la presa in carico delle donne	
	vittime di violenza;	
	✓ collaborare con le iniziative promosse sul territorio, con le modalità	
	e tempistiche concordate tra i Componenti del Centro Anti Violenza	
	(indicate al successivo articolo n. 4 del presente atto).	
	<i>L'ASL CNI</i> ha i seguenti compiti istituzionali:	
	✓ promuovere e tutelare la salute sia individuale che collettiva della	
	popolazione residente o comunque presente a qualsiasi titolo nel	
	proprio ambito territoriale;	
	✓ realizzare gli interventi specifici per le donne vittime di violenza;	
	✓ garantire l'accesso, l'accoglienza e la presa in carico delle donne	
	vittime di violenza;	
	✓ collaborare con le iniziative promosse sul territorio, con le modalità	
	e tempistiche concordate tra i Componenti del Centro Anti Violenza	

	(indicare al successivo articolo n. 4 del presente atto).	
	<i>L'A.S.O. Santa Croce e Carle</i> ha i seguenti compiti istituzionali:	
	✓ garantire il percorso di salute diagnostico e terapeutico per	
	maltrattamento fisico, stupro o tentato stupro;	
	✓ realizzare gli interventi specifici per le donne e persone vittime di di	
	violenza;	
	✓ garantire l'accesso, l'accoglienza e la presa in cura delle donne e	
	persone vittime di violenza;	
	✓ collaborare con le iniziative promosse sul territorio, con le modalità	
	e tempistiche concordate tra i componenti del Centro Anti Violenza	
	(indicare al successivo articolo n. 4 del presente atto).	
	<i>Il Comune di Cuneo</i> ha i seguenti compiti istituzionali:	
	✓ coordinare la Rete antiviolenza Cuneo;	
	✓ coordinare, promuovere e sostenere campagne e iniziative	
	finalizzate alla diffusione del rispetto dei diritti della persona, della	
	parità tra uomini e donne, di sensibilizzazione contro la violenza	
	sulle donne;	
	✓ collaborare con le iniziative promosse sul territorio, con le modalità	
	e tempistiche concordate tra i Componenti del Centro Anti Violenza	
	(indicare al successivo articolo n. 4 del presente atto).	
	<i>Il Comune di Fossano</i> ha i seguenti compiti istituzionali:	
	✓ promuovere e sostenere azioni di sensibilizzazione, prevenzione,	
	contrasto alla violenza di genere e attività di informazione,	
	accoglienza e consulenza legale gratuita;	
	✓ collaborare con le iniziative promosse sul territorio, con le modalità	

	e tempistiche concordate tra i Componenti del Centro Anti Violenza	
	(indicate al successivo articolo n. 4 del presente atto).	
	<i>Il Comune di Mondovì</i> ha i seguenti compiti istituzionali:	
	✓ tutelare la salute, la sicurezza dei cittadini, il patrimonio,	
	promuovere la cultura e pari opportunità anche attraverso la	
	costituzione di una rete locale antiviolenza del Monregalese;	
	✓ collaborare con le iniziative promosse sul territorio, con le modalità	
	e tempistiche concordate tra i Componenti del Centro Anti Violenza	
	(indicate al successivo articolo n. 4 del presente atto).	
	<i>Il Comune di Saluzzo</i> ha i seguenti compiti istituzionali:	
	✓ coordinare la Rete antiviolenza locale;	
	✓ coordinare, promuovere e sostenere azioni di sensibilizzazione e	
	prevenzione e di contrasto alla discriminazione dell'immagine	
	femminile e attività di informazione;	
	✓ collaborare con le iniziative promosse sul territorio, con le modalità	
	e tempistiche concordate tra i Componenti del Centro Anti Violenza	
	(indicate al successivo articolo n. 4 del presente atto).	
	<i>Il Comune di Savigliano</i> ha i seguenti compiti istituzionali:	
	✓ coordinare la Rete antiviolenza locale;	
	✓ coordinare, promuovere e sostenere azioni di sensibilizzazione e	
	prevenzione e di contrasto alla discriminazione dell'immagine	
	femminile e attività di informazione;	
	✓ collaborare con le iniziative promosse sul territorio, con le modalità	
	e tempistiche concordate tra i Componenti del Centro Anti Violenza	
	(indicate al successivo articolo n. 4 del presente atto).	

La Cooperativa Fiordaliso Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. ha i
seguenti compiti:

- ✓ promuovere azioni di contrasto alla violenza di genere, sostegno, protezione e assistenza alle donne e ai minori secondo quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul;
- ✓ gestire la Casa Rifugio autorizzata al funzionamento ed altre soluzioni di accoglienza a favore di donne vittime di violenza e loro figli;
- ✓ promuovere attività di sensibilizzazione nel mondo scolastico e percorsi a favore degli autori della violenza;
- ✓ cooperare con il C.A.V. in qualità di titolare di Centro per Uomini Autori di Violenza “Men in progress” [C.U.A.V.], autorizzato dalla Regione Piemonte e iscritto negli appositi Regionali e Nazionali;
- ✓ collaborare con le iniziative promosse sul territorio, con le modalità e tempistiche concordate tra i Componenti del Centro Anti Violenza (indicate al successivo articolo n. 4 del presente atto).

ooooo ooooo ha i seguenti compiti:

- ✓ favorire il supporto e l'inclusione sociale dell'individuo, promuovendone il pieno sviluppo;
- ✓ contribuire alla costituzione di comunità più inclusive riducendo le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;
- ✓ promuovere e diffondere la cultura della non violenza;
- ✓ gestire uno sportello anti-violenza;
- ✓ promuovere attività di formazione e informazione in materia di contrasto alla violenza;

	delle attività e delle relative modalità organizzative, svolte in ottemperanza	
	ai compiti istituzionali e/o previsti dai rispettivi Statuti, per affrontare la	
	tematica specifica, sono dettagliati nelle sopracitate schede intestate a	
	ciascun Partner di Rete [Allegato 1].	

	Art. 5 Individuazione delle risorse e modalità di suddivisione del	
	budget progettuale e per il funzionamento/coordinamento del C.A.V.	
	10/A	

	Tutti i firmatari del presente Protocollo di Intesa riconoscono all'Ente	
	Capofila una percentuale dei finanziamenti in capo al C.A.V. 10/A (che	
	saranno eventualmente disponibili a seguito della confermata iscrizione del	
	C.A.V. n. 10/A all'Albo dei Centri Antiviolenza, in base alle eventuali	
	ulteriori istanze di finanziamento presentate) pari al 10% (dieci per cento).	
	Tali fondi saranno finalizzati alla copertura dei costi di coordinamento	
	tecnico ed amministrativo-contabile e per spese varie di	
	gestione/funzionamento (quota parte spese telefoniche, cancelleria, canoni,	
	utenze ecc.), sostenute dal medesimo per le attività proprie dovute in quanto	
	Capofila.	

	Fermo restando quanto indicato al precedente capoverso, il Capofila	
	provvederà alla suddivisione del budget progettuale e delle eventuali	
	ulteriori risorse che si riveleranno disponibili durante la vigenza	
	contrattuale (dallo stesso ottenute a seguito della partecipazione a bandi	
	finalizzati all'erogazione di fondi per le attività progettuali in argomento)	
	secondo le seguenti modalità:	

	✓ quota fissa spese del Capofila: 10% (dieci per cento) del singolo	
	finanziamento da suddividere;	

	✓ la quota di finanziamento restante verrà distribuita in base ad	
	accordi e concertazioni successivi tra le Parti, con riferimento alle	
	attività svolte da ognuna di esse in relazione alle specifiche	
	progettazioni previste dai Bandi, nonché ai dati della popolazione	
	femminile residente sui singoli territori di competenza (rif. Dati	
	BDDE ultimi disponibili).	
	Si specifica che le somme oggetto di suddivisione tra le Parti verranno	
	accertate, impegnate e liquidate dal Capofila, che provvederà a trasferirle	
	alle Parti con le modalità stabilite dalla Regione Piemonte e/o altro	
	Soggetto erogatore.	
	Le risorse erogate in favore dei soggetti Partner si configurano	
	esclusivamente a titolo di rimborso nei confronti degli stessi per le spese	
	effettivamente sostenute pertinenti, coerenti, comprovabili, riferibili	
	temporalmente al periodo di attuazione degli interventi in oggetto.	
	I Partner percettori di quota parte dei finanziamenti, si impegnano a	
	trasmettere al soggetto Capofila tutta la documentazione attestante le spese	
	sostenute dai medesimi, entro i termini che verranno dallo stesso stabiliti, in	
	ottemperanza alle richieste del Soggetto erogatore. I Partner percettori sono	
	a conoscenza del fatto che, in assenza di adeguata rendicontazione anche	
	solo di parte dell'importo, per il Capofila non sarà possibile ricevere il	
	saldo spettante e non potrà procedere alla liquidazione delle spettanze	
	dovute agli stessi.	
	Il Capofila procederà al pagamento delle spettanze a tutti i Partner	
	percettori del Centro Anti Violenza n. 10/A, secondo gli accordi intercorsi	
	ed esclusivamente a ricevimento della liquidità nelle proprie casse, da parte	

	della Regione Piemonte e/o altro Soggetto erogatore di Fondi Progettuali	
	specifici per la materia oggetto del presente Protocollo di Intesa.	
	Art. 6 – Modalità di interazione tra i componenti	
	I componenti del Centro Anti Violenza n. 10/A convengono che al fine di	
	garantire la collaborazione, il monitoraggio e la massima efficienza del	
	medesimo verranno individuati – da parte di ciascun Componente – i	
	Referenti di Progetto, i quali parteciperanno a regolari riunioni di verifica e	
	programmazione delle attività previste in quanto rappresentanti del C.A.V.	
	n. 10/A. Le prassi comunicative e la diffusione delle informazioni verranno	
	concordate tra il Capofila ed i Partner di Rete in base alle esigenze	
	riscontrate nel corso della collaborazione, nonché agli obblighi scaturenti	
	dalle progettazioni concordate.	
	Si stabilisce, inoltre, che sarà possibile addivenire in futuro alla	
	sottoscrizione di Accordi di collaborazione tra il C.A.V. n. 10/A ed altri	
	soggetti del territorio, fermo restando il fatto che tali Accordi potranno	
	avvenire solo previo parere positivo in merito, espresso per iscritto, da parte	
	della maggioranza qualificata (pari ai due terzi) dei Partner di Rete aderenti	
	al presente Protocollo di Intesa.	
	Art. 7 - Durata	
	Il presente Protocollo di Intesa avrà durata pari a cinque anni, con decor-	
	renza dal 1° febbraio 2027 e scadenza 31 gennaio 2032.	
	A seguito di verifica sul raggiungimento effettivo degli obiettivi progettua-	
	li, il presente Protocollo di Intesa potrà essere rinnovato per ulteriori cinque	
	anni previa richiesta del Capofila, da trasmettersi ai Partner di Rete almeno	
	tre mesi prima della scadenza e secondo la disponibilità degli stessi.	
	Pagina 21 di 27	

	Il presente Protocollo di Intesa manterrà la propria validità sino alla	
	scadenza del 31 gennaio 2032 anche nel caso in cui uno o più dei Partner	
	firmatari comunicassero l'intento di recedere dal Centro Anti Violenza n.	
	10/A, purché la maggioranza qualificata (pari ai due terzi) dei Partner	
	continui ad aderire al Protocollo.	
	Art. 8 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari	
	Si dà atto che nell'ambito della procedura di selezione avviata ai sensi	
	dell'art. 56 del D. Lgs 117/2017 dall'Ente Capofila e finalizzata	
	all'ammissione al Centro Anti Violenza n. 10/A di soggetti E.T.S. è stato	
	acquisito il seguente Codice identificativo di gara di sola tracciabilità:	
	CIG BCCB2F181D.	
	Si dà altresì atto che il Capofila si impegna a comunicare di volta in volta ai	
	Partner di Rete i Codici Unici di Progetto [CUP] acquisiti in relazione alle	
	varie progettualità e alle modalità di finanziamento	
	[Rif. Articolo 25 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con	
	modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89]	
	Tali codici, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da	
	parte delle pubbliche amministrazioni, dovranno essere riportati nella	
	documentazione rendicontativa emessa dai Partner di Rete [ognuno per	
	quanto di competenza] nei confronti del Capofila.	
	Art. 9 – Modifiche	
	Il presente Protocollo di intesa costituisce la manifestazione completa degli	
	accordi raggiunti fra le Parti e potrà essere modificato su proposta di uno o	
	più soggetti sottoscrittori. Eventuali modifiche sostanziali al presente	
	Protocollo di Intesa dovranno avvenire con il consenso unanime delle Parti,	
	Pagina 22 di 27	

copia informatica per consultazione

	e dovranno essere formalizzate per iscritto con appendice di variazione al presente atto.	
	Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica del presente Protocollo di Intesa.	
	Art. 10 Polizze Assicurative	
	I Componenti si impegnano a mantenere per tutta la durata del presente Protocollo di Intesa le coperture assicurative obbligatorie per legge. Su richiesta dell’Ente Capofila, i Partner di Rete si impegnano a trasmettere copia delle relative polizze.	
	Art. 11 – Privacy	
	Ciascuna delle Parti opera quale titolare autonoma del trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività di propria competenza e per le finalità connesse alla stipulazione e all’esecuzione del presente Protocollo di Intesa, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e s.m.i.	
	Le Parti assicurano che i dati personali siano trattati esclusivamente per finalità determinate e legittime, nei limiti di quanto necessario e con l’adozione di adeguate misure di sicurezza e riservatezza. Le eventuali comunicazioni di dati personali tra le Parti avvengono esclusivamente qualora necessarie per l’attuazione del presente Protocollo di Intesa e nel rispetto della normativa applicabile.	
	Per gli aspetti di dettaglio relativi ai ruoli, ai flussi informativi, alle misure organizzative e tecniche, alla conservazione dei dati e alla gestione di	

	Per l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo [A.S.O.]	
	Il Legale Rappresentante e Direttore Generale	
	ooooooo ooooooo (F.to in modalità elettronica)	
	Per il Comune di Cuneo	
	Il Sindaco	
	ooooooo ooooooo (F.to in modalità elettronica)	
	Per il Comune di Fossano	
	Il Sindaco	
	ooooooo ooooooo (F.to in modalità elettronica)	
	Per il Comune di Mondovì	
	Il Sindaco	
	ooooooo ooooooo (F.to in modalità elettronica)	
	Per il Comune di Saluzzo	
	Il Sindaco	
	ooooooo ooooooo (F.to in modalità elettronica)	
	Per il Comune di Savigliano	
	Il Sindaco	
	ooooooo ooooooo (F.to in modalità elettronica)	
	Per la Cooperativa “Fiordaliso Società Cooperativa Sociale”	
	Il Legale Rappresentante	
	ooooooo ooooooo (F.to in modalità elettronica)	
	Per ooooooo	
	Il Legale Rappresentante	
	ooooooo ooooooo (F.to in modalità elettronica)	
	Per ooooooo	

Il Legale Rappresentante

oooooooo oooooooooo (F.to in modalità elettronica)